

Francesca Laura Sigismondi

**L'Antitiberiade:
il *De alluvionum iure universo* di Battista Aimi.
Prime considerazioni**

*The Anti-Tyberiadis:
initial considerations on De alluvionum iure universo by Battista Aimi*

ABSTRACT: In 1580 Battista Aimi wrote a treatise on how to divide the alluvial deposits of rivers. Thanks to his studies he was able to address the topic from both a legal and geometric point of view. Influenced by the work of the French mathematician Jean Borrel, he rejected the conclusions illustrated by Bartolus of Sassoferrato more than two centuries earlier and identified a general rule for the division applicable to different types of alluvial deposits, in accordance with Roman law. In his criticism of Bartolus' work, Aimi shows adherence to the principles of legal humanism, particularly with regard to the rejection of the principle of authority. Aimi's book became a work of reference not only in Italy and was appreciated by both jurists and engineers even in the late 18th century.

KEYWORDS: legal humanism, river law, alluvial deposits, island born in the middle of a river, abandoned riverbed

Per secoli, in mancanza di adeguate opere di arginamento, fiumi e torrenti hanno modificato continuamente il loro corso, alterando al loro passaggio la conformazione dei territori circostanti. Gli spostamenti dell'alveo dovuti alla violenza delle piene causavano con frequenza la comparsa e la scomparsa di terre ed isole, le quali, secondo il diritto romano, spettavano ai proprietari dei fondi situati lungo il fiume. L'attribuzione e la divisione degli incrementi fluviali creavano controversie incessanti, non solo tra privati, per la soluzione delle quali era necessario l'intervento di giuristi, ma anche di tecnici per i rilievi e la misurazione dei depositi alluvionali¹. La materia degli incrementi fluviali, dunque, ha sempre rappresentato un campo in cui figure diverse – giuristi, ingegneri, architetti, agrimensori – hanno dovuto confrontarsi tra loro.

Per i giuristi medievali la *sedes materiae* era la l. *adeo*, un passo di Gaio riportato sia nel Digesto che nelle Istituzioni, ed in relazione ad esso se ne sono occupati², ma la prima opera interamente dedicata al tema della divisione degli incrementi fluviali è stata, come è noto, la *Tyberiadis* di Bartolo da Sassoferrato, poi denominata più genericamente *De fluminibus*³.

Stando a quanto narra egli stesso nel proemio, Bartolo avrebbe scritto la *Tyberiadis* nell'estate del 1355, in occasione di un soggiorno estivo in una villa situata vicino Perugia, durante il quale ebbe modo di contemplare la valle del Tevere e di riflettere sulle modificazioni del territorio causate dal fiume, nonché sulle questioni giuridiche che ne derivavano. Consapevole del fatto che la sola padronanza del diritto non era sufficiente per affrontare il tema in maniera adeguata, egli decise di fare ricorso alla geometria per illustrare in che modo andassero divisi gli incrementi fluviali, pur non avendo una formazione specifica in questo campo⁴.

¹ M. Rossi, *Strade d'acqua. Navigli, canali e manufatti idraulici del parmense: dal rilievo del territorio al disegno del paesaggio*, Fidenza 2004, p. 125.

² D. 41.1.7.1-6 e Inst. 2.1.20-24.

³ Sulla *Tyberiadis* si vedano G. Astuti, *Presentazione a Bartolo da Sassoferrato, Tractatus de fluminibus seu Tyberiadis*, Torino 1964, rist. anast. dell'ed. Bononiae 1576, pp. III-XI; A. Mazzacane, *Isola nata nel fiume*, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano 1972, pp. 932-933; C. Frova, *Le traité de fluminibus de Bartolo da Sassoferrato (1355)*, in «Médiévales», XXXVI (1999), pp. 81-89; O. Cavallar, *River of Law: Bartolus's Tiberiadis (De alluvione)*, in J. Marino, T. Kuhen (eds.), *A Renaissance of Conflicts: Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain*, Toronto 2004, pp. 31-129, con l'edizione del manoscritto autografo di Bartolo conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana; Id., *Quod de Tibere dicitur: flumi, incrementi fluviali, mulini ad acqua e giuristi*, in A. Calzona, D. Lamberini (curr.), *La civiltà delle acque tra Medioevo e Rinascimento*, Firenze 2010, I, pp. 91-120.

⁴ Lo stesso Bartolo narra di avere completato le figure relative alla seconda parte dell'opera

La *Tyberiadis* consiste in un commentario ai primi sei paragrafi della l. *adeo* ed è divisa in tre parti, la prima dedicata all'alluvione, ossia l'accrescimento di un fondo adiacente alla riva di un fiume, dovuto all'accumulo di detriti depositati dalla corrente; la seconda all'isola sorta accidentalmente nel letto di un fiume; la terza all'alveo derelitto o abbandonato dall'acqua⁵. Nella prima e nella seconda parte il commento alla legge è seguito dall'esposizione del modo di dividere gli incrementi secondo i principi della geometria euclidea, corredato dai disegni dello stesso Bartolo. La terza parte, invece, contiene solo il commento al testo legislativo, mentre, per ciò che concerne la divisione, rinvia a quanto già detto nelle prime due. Prima di affrontare la divisione delle alluvioni, Bartolo premette alcune nozioni fondamentali su linee, angoli e circonferenze, necessarie per comprendere le successive dimostrazioni.

È merito di Bartolo avere introdotto il criterio basato sull'utilizzo di una linea fondamentale come punto di partenza per tracciare le altre linee di ripartizione degli incrementi fluviali. Allo stesso tempo, la mancanza di un modo univoco per individuare questa linea fondamentale costituisce il principale difetto del suo metodo, che si traduce nella mancanza di una regola di divisione uniforme da applicarsi nei singoli casi. L'opera di Bartolo rappresentò, comunque, un notevole esempio di integrazione di una disciplina scientifica nell'ambito del diritto e fu un punto di riferimento ineludibile per tutti coloro – giuristi, agrimensori, geometri – che si occuparono degli incrementi fluviali fra XIV e XV secolo ed oltre⁶. Per fare un solo esempio, Bartolomeo Cipolla nel suo trattato sulle servitù pubblicato nel 1473-74, dopo essersi occupato dell'isola e dell'alveo, per quanto riguarda la materia dell'alluvione si limitò a rinviare a quanto già ampiamente scritto da Bartolo nella *Tyberiadis*⁷.

grazie all'aiuto del suo maestro di geometria, frate Guido da Perugia. Sul proemio della *Tyberiadis* cfr. C. Frova, *Le traité de fluminibus*, cit., pp. 83-84, 87 e O. Cavallar, *River of Law*, cit., pp. 44-45.

⁵ Glossatori e commentatori accantonarono la distinzione dei giuristi romani tra «fenomeni di crescita e fenomeni di nascita di oggetti distinti dal fondo» e introdussero il concetto di «alluvione impropria» riferito all'ipotesi di recesso delle acque. Cfr. P. Maddalena, *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica*, Napoli 1970, p. 121.

⁶ L'editore del manoscritto autografo della *Tyberiadis* ha recentemente messo in evidenza la «jsgenerativity» di quest'opera. O. Cavallar, *River of Law*, cit., p. 72.

⁷ «Verum, quia subtiliter et abunde declarata est, etiam per 21 quaestiones per Bartolum in suo eleganti tractatu *Tyberiadis* in prima parte, quae etiam de alluvione inscribitur: ideo supervacuum esse putavi hic de ea scribere, cum sufficere videatur Bartolum commemorasse, ad quem unusquisque recurrere poterit». B. Cipolla, *Tractatus de servitutibus tam urbanorum quam rusticorum praediorum*, Antverpiae, apud Hieronymum Verdussen, 1682, tract. II, cap. 35, n. 1, p. 321.

Nel corso del XVI secolo il tema degli incrementi fluviali, in particolare quello dell'isola nata nel fiume, divenne un motivo ricorrente nella letteratura giuridica come esempio della necessità di arricchire lo studio del diritto con i contributi di altre discipline, nel caso specifico la matematica e la geometria⁸, tuttavia questo interesse non si tradusse subito nella redazione di lavori specifici sull'argomento. Solo nel 1580 il giurista parmense Battista Aimi diede alle stampe il trattato *De alluvionum iure universo*, nel quale la materia è esaminata in maniera approfondita sia da un punto di vista giuridico che geometrico⁹.

A questo proposito occorre segnalare che il volume dell'Aimi fa parte di un gruppo di opere pubblicate nei due decenni precedente e successivo al 1580 e riguardanti il tema degli incrementi fluviali e della loro divisione. Oltre quella già citata di Aimi, solo un'altra è frutto della penna di un giurista ed è il *De alluvione compendiolum* del professore perugino Cornelio Benincasa, pubblicato nel 1572 in appendice al suo trattato *Ad titulum de constitutionibus*¹⁰. Il lavoro di Benincasa è diviso in tre parti relative all'alluvione, all'alveo e all'inondazione, ma non affronta il problema della divisione degli accrescimenti.

Quest'ultimo è, invece, l'oggetto specifico del *Modo del dividere l'alluvioni* pubblicato nel 1579 da Carlo Carazzi, il quale respinse il metodo elaborato da Bartolo, che avrebbe, a suo parere, contribuito a complicare la questione piuttosto che a risolverla, e, sulla scorta di quanto sostenuto da Baldo degli Ubaldi, utilizzò il criterio della proporzionalità per attribuire correttamente i depositi alluvionali¹¹. Il volume del Carazzi dovette suscitare delle critiche, alle

⁸ A. Mazzacane, *Isola nata nel fiume*, cit., p. 933.

⁹ B. Aimi, *De alluvionum iure universo, de fluviatricis scilicet incrementis cognoscendis, acquirendis, amittendis et facillime dividendis libri tres*, Bononiae, apud Ioannem Rossium, 1580.

¹⁰ C. Benincasa, *Ad titulum de constitutionibus tractatus ... eiusdem de alluvione compendiolum universum eius argumentum paucis clarissime complectens*, Perusiae, excudebat Andraeas Brixianus, 1572, ff. 96r-104v. Su Cornelio Benincasa, fratello del civilista Benincasio e lettore presso l'ateneo perugino di diritto civile e canonico, si vedano T. Cuturi, *Le tradizioni della scuola di diritto civile nell'Università di Perugia. Discorso inaugurale. Ruolo dei professori della Facoltà di Giurisprudenza nell'Università di Perugia fino al secolo XIX*, in *Per una festa scientifica nell'Università di Perugia*, Perugia 1891, p. 127; O. Scalvanti, *L'esame di laurea di Alberico Gentili nell'Ateneo di Perugia (1572)*, in «Annali dell'Università di Perugia», VIII (1898), p. 47; G. Ermini, *Storia dell'Università di Perugia*, Firenze 1971, I, p. 548; A. Giuliani, *Tre giuristi perugini cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli*, in F. Treggiari (cur.), *Giuristi dell'Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell'Ateneo*, Roma 2010, p. 240, nt. 35.

¹¹ C. Carazzi, *Modo del dividere l'alluvioni da quello di Bartolo et de gli agrimensori diverso. Mostrato con ragioni mathematiche et con pratica...*, Bologna, per Giovanni Rossi, 1579. Cfr. Baldo degli Ubaldi, *In primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis 1599, rubr. *De divisione rerum et qualitate*, n. 26, f. 44r. Molto scarse le notizie su Carlo Carazzi, presumibilmente di famiglia originaria di Cremona, figlio di Giovanni Antonio e nipote di Antonio, nel 1507 abitante in Bologna.

quali l'autore rispose l'anno successivo con un opuscolo, comprendente un *Discorso contra il modo accettato da un dottore parmeggiano*¹². Quest'ultimo riferimento è senza dubbio a Battista Aimi, che era in procinto di dare alle stampe il suo trattato. Scrive, infatti, il Carazzi nella premessa rivolta ai lettori di avere saputo di «un modo molto diverso» di ripartire gli incrementi fluviali, dovuto ad un giurista originario di Parma, «huomo nella sua facoltà delle leggi molto intendente», che stava stampando «un volume del dividere le alluvioni»¹³. Sebbene sia improbabile che l'Aimi sia stato l'autore delle 'dubitationi' avanzate nei confronti del Carazzi, quest'ultimo ritenne che ne fosse comunque l'ispiratore e, senza nominarlo, dedicò alcune pagine a confutarne le teorie, prima ancora dell'uscita del libro in cui erano esposte¹⁴.

Del 1581 è, invece, il libro di aritmetica e geometria del piacentino Antonio Maria Visconti, il quale criticò le conclusioni di Bartolo e del Carazzi, senza mostrare di conoscere il lavoro di Battista Aimi, pubblicato l'anno precedente¹⁵.

Stando a quanto riferisce egli stesso, avrebbe studiato matematica con il bolognese Guglielmo Dolfi. Cfr. G.B. Zaist, *Notizie istoriche de' pittori, scultori ed architetti cremonesi*, Cremona, nella stamperia di Pietro Ricchini, 1774, I, p. 26 e G. Fantuzzi, *Notizie degli scrittori bolognesi*, III, Bologna, nella stamperia di S. Tommaso D'Aquino, 1783, p. 118. Il metodo di dividere gli incrementi fluviali secondo il criterio della proporzionalità fu adottato anche dal piacentino Alessandro Bolzoni (1547/49-1636), architetto, ingegnere e perito agrimensore, nel suo trattato *De architettura* (1610), rimasto manoscritto e conservato presso la biblioteca comunale di Piacenza. Cfr. V. Poli, *Alessandro Bolzoni (Piacenza, 1546-1636). Teoria e prassi nell'architettura*, in «Bollettino storico piacentino», CVIII (2013), n. 1, pp. 63-92, in particolare le pp. 85-88 sul trattato manoscritto.

¹² *Dubitationi d'autore incerto contra il modo del dividere l'alluvioni trovato da Carlo Carrazzi detto il Cremona. E risposte fatte da lui, con un discorso contra il modo accettato da un dottore parmeggiano*, Bologna, per Alessandro Benacci, 1580.

¹³ Ivi, [p. I n.n.].

¹⁴ Si veda quanto scrive in proposito il Carazzi, ivi pp. 22-23. Sulla pressoché sicura identificazione del 'dottore parmeggiano' con l'Aimi cfr. M. Fiorini, *Le alluvioni. Trattato della natura, acquisizione e divisione degli incrementi fluviali*, Bologna 1878, p. 135, nt. 3, il quale non ritiene però che il giurista sia stato l'autore delle *Dubitationi*, «perché se vi sono obbiezioni importanti, ve ne sono anche di futili, e l'Aimi non era uomo da metter queste in campo». È certo comunque che l'Aimi, che aveva studiato a Bologna e che nel 1580 vi risiedeva, conoscesse il lavoro del Carazzi, del quale scriveva: «Hoc Baldi de proportione commentum, superioribus diebus, bononiensis quidam secutus, librum bene magnum de dividendis alluvionibus materno exaratum sermone edidit; cui quantum tribuendum sit, ipsa docent principia tanto errore labantia: referre enim singula ab eo illuc congesta, nobis nec vacat nec expedit». B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. III, *proemium*, p. 242. Un ulteriore riferimento al «bononiensis illius opusculo» si trova a p. 254, dove l'Aimi critica ancora una volta il criterio della proporzionalità abbracciato dal Carazzi.

¹⁵ A.M. Visconti, *Practica numerorum et mensurarum ac alluvionis partitionem investigandi et ut in indice sequenti*, Brixiae, apud Iacobum et Polycrētum de Turlinis fratres, 1581. Il *Tractatus alluvionis* è

Allo stesso periodo risale, infine, il trattato in volgare di Claudio Tebalducci, pubblicato nel 1587, ma redatto prima del 1581¹⁶. Sebbene l'intento dichiarato dall'autore fosse quello di illustrare l'opera di Bartolo, in realtà egli trascurò l'aspetto più propriamente giuridico della materia e si occupò soltanto della divisione degli incrementi fluviali, applicando un metodo sostanzialmente diverso da quello esposto nella *Tyberiadis*.

Benché di formazione diversa, gli autori sin qui citati si confrontarono tutti con l'opera di Bartolo, pur mettendo in discussione, da diversi punti di vista, i modelli da lui proposti per dividere gli incrementi fluviali, anche grazie ai progressi ottenuti nel frattempo nel campo della geometria. Il primo ad aver criticato sotto questo profilo i risultati raggiunti da Bartolo sembra essere stato nel 1554 il matematico francese Jean Borrel, il quale inserì nella sua *Opera geometrica* un breve trattato intitolato *De fluviatricis insulis secundum ius civile dividendis ubi confutatur Tyberias Bartoli*¹⁷. L'*Opera geometrica* riveste un particolare interesse in quanto è uno dei primi lavori ad applicare le teorie matematiche a questioni giuridiche. Il volume è diviso in due parti e contiene quindici studi su diversi argomenti. I primi nove riguardano problemi meccanici, matematici e geometrici, mentre gli ultimi sei contengono la trattazione matematica di temi di diritto romano, tra i quali, appunto, la divisione dell'isola nata nel fiume, oltre alla dimostrazione di come le conoscenze geometriche fossero indispensabili al giurista¹⁸.

alle pp. 232-268. Antonio Maria Visconti riuniva le qualifiche di notaio – come tale fu attivo a Piacenza tra il 1537 ed il 1578 – e di ‘perito pubblico piacentino’. Cfr. V. Poli, *Per una storia della formazione professionale di ingegneri e periti agrimensori: il caso di Piacenza tra Cinque e Ottocento*, in «Bollettino storico piacentino», XCI (1996), n. 1, p. 8, nt. 14 e Ead., *Architetti, ingegneri, periti agrimensori: le professioni tecniche a Piacenza tra XIII e XIX secolo*, Piacenza 2002, p. 48.

¹⁶ C. Tebalducci, *La Tiberiade di Bartolo da Sassoferrato. Del modo di dividere l'alluvioni, l'isole e gl'alvei*, Roma, per gl'heredi di Giovanni Gigliotto, 1587. Al termine del terzo e ultimo libro l'autore scrive di avere concluso la redazione dell'opera il 28 agosto 1578. Segue un'annotazione a stampa datata 4 gennaio 1581. Ivi, pp. 189 e 190.

¹⁷ J. Borrel, *Opera geometrica*, Lugduni, apud Thomam Bertellum, 1554. Jean Borrel (Johannes Buteo, 1492?-1564/1572), originario del Delfinato, studiò matematica a Parigi con Oronce Finé. La sua opera più importante è *Logistica, quae et arithmetica vulgo dicitur ...*, pubblicata a Lione nel 1559, nella quale sono affrontati problemi di aritmetica e algebra. J.J. Verdonk, *Dictionary of Scientific Biography*, I, New York 1981, p. 618. Furono a conoscenza dell'opera di Borrel sia il Carazzi che il Visconti, il quale inserì l'autore francese tra i *celeberrimi viri* nelle discipline matematiche insieme a Oronce Finé e Niccolò Tartaglia. A.M. Visconti, *Practica numerorum*, cit., [p. I n.n.].

¹⁸ Oltre a quella sulle isole fluviali, la seconda parte dell'*Opera geometrica* contiene, riunite sotto il titolo *In iure civili*, le seguenti sezioni: *De divisione fructus arboris in confinio natae*; *Geometriae cognitionem iureconsulto necessariam*; *Ad legem Papiniani*, *Divortio*; *Ad legem Iuliani*, *Si ita scriptum*; *Ad*

Pur apprezzando l'approccio interdisciplinare di Bartolo, da lui stesso adottato, Borrel riteneva che egli avesse finito per allontanarsi dalla mente del legislatore a causa della sua scarsa padronanza della geometria¹⁹. Solo un'adeguata conoscenza di quest'ultima, invece, avrebbe consentito di rispettare in concreto quanto stabilito dai giuristi romani. Il matematico francese perfezionò l'uso della fune, già proposto da Accursio, per individuare la linea mediana del fiume, necessaria per dividere l'isola tra i proprietari dei campi situati sulle opposte sponde del fiume secondo delle linee perpendicolari tracciate a partire dai termini degli stessi campi²⁰.

Il metodo elaborato da Borrel per l'isola fu poi ripreso e sviluppato dal parmense Battista Aimi, che lo estese anche agli altri tipi di incrementi fluviali, in quella che appare l'opera più completa tra quelle sopra citate, per la perizia dell'autore nel delineare sia gli aspetti giuridici che quelli geometrici della materia. È lo stesso Aimi ad affermare che Borrel aveva fatto luce per primo rispetto all'incompetenza degli autori precedenti, benché anch'egli avesse lasciato dei punti non chiariti e commesso alcuni errori²¹. La copia dell'*Opera geometrica* in possesso dell'Aimi, conservata presso la British Library e corredata di sottolineature e annotazioni nella parte riguardante le isole, conferma l'interesse del giurista per le teorie del matematico francese²². Esse ebbero probabilmente una parte non trascurabile nell'indurlo ad affrontare in maniera organica il tema degli incrementi fluviali, tuttavia la sua iniziativa non può essere pienamente compresa se non si inserisce nel contesto della grande attenzione riservata al tema delle acque a Parma nei decenni successivi all'instaurazione del ducato farnesiano, quando furono intraprese diverse opere idrauliche di bonifica e viabilità²³.

Nelle terre basse della pianura parmense, di origine alluvionale, l'acqua rappresentava un elemento pervasivo, al tempo stesso fonte di prosperità per l'agricoltura e pericolo da cui difendersi. Nel 1545 i Farnese si insediarono in

legem Aphricani, Qui quadringenta.

¹⁹ Borrel criticò, ad esempio, la definizione di retta data da Bartolo. J. Borrel, *Opera geometrica*, cit., *De fluviaticis insulis*, pp. 113-114.

²⁰ Per alcune considerazioni sul metodo elaborato da Jean Borrel cfr. M. Fiorini, *Le alluvioni. Trattato della natura, acquisizione e divisione degli incrementi fluviali*, Bologna 1878, pp. 139-141. Su questo autore, matematico, ingegnere idraulico e cartografo, si veda E. Proverbio, *Fiorini Matteo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVIII, Roma 1997, pp. 204-205.

²¹ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. III, *proemium*, p. 242.

²² L'opera, recentemente rinvenuta da chi scrive, è disponibile in formato digitale sul sito della British Library (http://access.bl.uk/item/viewer/ark:/81055/vdc_100028306376_0x000001) e sarà oggetto di un successivo lavoro.

²³ M. Rossi, *Strade d'acqua*, cit., pp. 19 e 25.

un territorio caratterizzato da «un rilevante disordine idrogeologico a causa delle inondazioni e dei disboscamenti del basso Medioevo» e cominciarono subito a promuovere degli interventi di bonifica, necessariamente preceduti da un'opera sistematica di rilevamento dei corsi d'acqua e dei canali, anche ai fini della loro navigabilità²⁴. I duchi erano consapevoli dell'importanza del controllo delle acque e di un'accurata misurazione del territorio per lo sviluppo dell'economia, tanto che nel 1594 istituirono un *Ufficio speciale delle Acque*, poi denominato *Congregazione dei cavamenti*, con il compito di sovrintendere, tra l'altro, al riordino delle acque, degli argini e dei ponti²⁵.

L'organicità dell'attività di riordino del territorio portata avanti dai Farnese, in cui larga parte ebbe il riassetto idraulico, fu eguagliata solo ai tempi dell'amministrazione napoleonica. Non è un caso che a Parma e Piacenza tra Cinque e Seicento si siano affermate diverse figure di ingegneri, architetti e periti agrimensori specializzati in materia di acque²⁶. E ciò dovette certamente influire sulla formazione e gli interessi dei giuristi, anche perché le questioni relative alle acque avevano spesso risvolti giuridici. Per quanto riguarda più specificamente gli incrementi fluviali, gli autori che se ne occuparono riferirono del gran numero di controversie che ne derivavano, di difficile soluzione anche per i tribunali. Il Carazzi, ad esempio, affermò che le cause, «dopo l'aver longamente e con straordinarie spese litigato», spesso non si concludevano con una sentenza, ma con l'imposizione di un accordo alle parti²⁷.

Sebbene la sua famiglia fosse originaria della città di Parma, Battista Aimi nacque e trascorse la sua giovinezza a Soragna, feudo della famiglia Meli Lupi situato nella bassa parmense, in un territorio caratterizzato dalla presenza di vari torrenti e canali artificiali²⁸. Recatosi a Bologna per gli studi universitari, il

²⁴ Id., *Le vie d'acqua tra rilievo e disegno: l'assetto idraulico e le geometrie del paesaggio parmense*, in «Disegnare Idee Immagini», XXVI (2003), pp. 67-68.

²⁵ M. Rossi, *Strade d'acqua*, cit., p. 86. Sull'importanza della disciplina giuridica delle acque nell'Italia settentrionale tra Medioevo ed età moderna, non solo ai fini dello sviluppo economico, ma anche nel prefigurare le innovazioni che si avranno con le Regie Costituzioni sabaude e con i regolamenti napoleonici in materia, cfr. L. Moscati, *Il diritto delle acque nell'economia moderna*, in S. Cavaciocchi (cur.), *Economia e energia. Sec. XIII-XVIII*, Atti della 'Trentaquattresima Settimana di Studi' (15-19 aprile 2002), Grassano 2003, pp. 521-537.

²⁶ Oltre i già citati lavori di Valeria Poli, cfr. anche R. Sassi, *Una città allo specchio. Piacenza tra terra e acque*, Piacenza 2017 e la bibliografia ivi riportata.

²⁷ C. Carazzi, *Modo del dividere l'alluvioni*, cit., p. 2. Cfr. quanto scrive a questo proposito l'Aimi: «Quam porro necessaria sit iuris huius cognitio, rerum usus ipse satis indicat, cum tribunalia huiusmodi litium iurgijs et concertationibus, nostris praesertim regionibus undique perstreant». B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. XI n.n.].

²⁸ Battista Aimi nacque nel 1550 a Soragna da Lucrezia Concari e dal notaio Cristoforo di

giovane Aimi si dedicò dapprima alla filosofia e alla geometria e poi alla giurisprudenza²⁹, conseguendo la laurea *in utroque iure* il 13 febbraio 1574³⁰. Tra i suoi maestri egli ricordò il giurista bolognese Antonio Giavarini ed il professore di medicina Ludovico Carnola di Scandiano, che fu suo insegnante di geometria, materia di cui si era sempre interessato³¹.

Battista. Dopo gli studi universitari esercitò l'avvocatura tra Bologna e Parma, dove era ancora attivo nel maggio 1590. Sposò Barbara Zunti, appartenente ad un'antica ed importante famiglia parmense, da cui ebbe due figli, Cristoforo e Francesco, entrambi addottoratisi in legge a Parma, rispettivamente nel 1605 e nel 1613, ed iscritti al Collegio dei giudici della città. Notizie biografiche su Battista Aimi si trovano in R. Pico, *Appendice de vari soggetti parmigiani che o per bontà di vita o per dignità o per dottrina sono stati in diversi tempi molto celebri e illustri*, Parma, appresso Mario Vigna, 1642, pp. 119-120; Id., *Catalogo ovvero matricola de dottori dell'una e l'altra legge del collegio di Parma*, Parma, appresso Mario Vigna, 1642, p. 55; A. Fontana, *Bibliothecae legalis amplissimae pars prima*, Parmae, typis Iosephi ab Oleo et Hippolyti Rosati, 1688, c. 49; G. Mazzuchelli, *Gli scrittori d'Italia cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati italiani*, I, parte prima, Brescia, presso Giambatista Bossini, 1753, pp. 228-229; I. Affò, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, IV, Parma, dalla Stamperia Reale, 1793, pp. 175-179; A. Pezzana, *Continuazione delle memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, VI, seguito della parte II, Parma 1827, pp. 568-570; P. Riccardi, *Biblioteca matematica italiana dalle origini della stampa ai primi anni del secolo XIX*, Modena 1870, I, cc. 11-12; G.B. Janelli, *Dizionario biografico dei parmigiani illustri o benemeriti nelle scienze, nelle lettere e nelle arti*, Genova 1877, p. 5; R. Lasagni, *Dizionario biografico dei parmigiani*, Parma 1999, I, p. 45; R. Sabbadini, *La grazia e l'onore. Principe, nobiltà e ordine sociale nei ducati farnesiani*, Roma 2001, p. 259, nt. 56.

²⁹ In una lettera dedicatoria al Senato di Bologna premessa al suo trattato, l'Aimi ricorda i suoi numerosi legami con la città dove aveva studiato, si era addottorato, aveva iniziato ad esercitare come giudice e dove era stato pubblicato il suo lavoro. B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. III n.n.].

³⁰ M.T. Guerrini, *I dottori in diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, Bologna 2005, p. 271.

³¹ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. XII n.n.] e lib. III, cap. 5, n. 24, p. 273. A questo proposito l'Aimi riprende quasi alla lettera una frase di J. Borrel, *Opera geometrica*, cit., p. 97. Antonio Giavarini si laureò a Bologna *in utroque iure* nel 1557 e qui insegnò prima diritto canonico e poi diritto civile, eccettuati gli anni dal 1584 al 1588, fino alla morte, che avvenne nel 1596. Un suo parere fu dato alle stampe in *Dominorum Antonii Gipsii et Antonii Glauarini iuriconsultorum bononiensium responsum pro magnificis dominis Ioanne Francisco et Bartholomaeo de S. Petro aduersus magnificam dominam Helenam de Pratis*, Bononiae, apud Ioannem Rossium et Pellegrino Bonardo, 1582. G.N. Alidosi Pasquali, *Li dottori bolognesi di legge canonica e civile dal principio di essi per tutto l'anno 1619*, Bologna, presso Bartolomeo Cochi, 1620, p. 23; G. Fantuzzi, *Notizie degli scrittori bolognesi*, IV, Bologna, nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, 1784, p. 150; S. Mazzetti, *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa università e del celebre istituto delle scienze di Bologna*, Bologna 1847, p. 150. Ludovico Carnola, nativo di Scandiano, si laureò in filosofia e medicina a Ferrara nel 1567. Dal 1574 al 1582 insegnò presso l'ateneo di Bologna prima medicina teorica e poi, dal 1578, medicina pratica. Nel 1581 pubblicò a Bologna una *Disputatio de lactis et seminum melonum commixtione*, mentre un *Tractatus de febribus* ed altre opere sarebbero rimaste inedite. G.N. Alidosi Pasquali, *Li dottori forestieri che in Bologna hanno letto*

Presumibilmente fu proprio il suo interesse per la geometria, e quindi la consapevolezza di possedere gli strumenti adeguati, ad indurlo ad affrontare un tema tanto complesso come quello dell'alluvione e della divisione degli incrementi fluviali, per la cui trattazione occorreva possedere «et iuris civilis et geometricae simul artis peritia»³². Ad incoraggiarlo nell'impresa furono il Giavarini ed il cognato Lodovico Zunti, anch'egli giurista e magistrato al servizio del duca di Parma³³. L'opera fu data alle stampe a Bologna nel 1580 e la favorevole accoglienza che le fu riservata contribuì a far ottenere all'Aimi, il 16 ottobre dello stesso anno, l'aggregazione al Collegio dei giudici di Parma³⁴. Il testo è preceduto da tre lettere dedicatorie indirizzate al duca Ottavio Farnese, al Senato di Bologna e al Collegio dei giudici di Parma. Nell'ultima, più lunga delle altre, Aimi ripercorse la storia di questa istituzione attraverso alcune figure particolarmente rilevanti, finendo così per tratteggiare, allo stesso tempo, una storia giuridica della città a partire dal Medioevo³⁵.

Di particolare interesse è anche l'epistola al lettore, nella quale l'Aimi illustrò

teologia, filosofia, medicina e arti liberali, Bologna, per Nicolò Tebaldini, 1623, p. 51; G. Tiraboschi, *Biblioteca modenese o notizie della vita e delle opere degli scrittori nati degli Stati del serenissimo signor Duca di Modena*, Modena, presso la Società Tipografica, 1781, pp. 407-408; G. Venturi, *Storia di Scandiano*, Modena 1822, p. 138; G. Agosti, *Lodovico Carnola medico scandianese*, in «Bollettino storico reggiano», XXII (1989), pp. 29-35.

³² B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. XI n.n.].

³³ Membro del collegio dei giudici di Parma dal 1554, Lodovico Zunti (1529-1602) esercitò come giudice presso i tribunali di Genova, Lucca e Bologna, per passare poi a ricoprire varie cariche al servizio dei Farnese. Il duca Ottavio lo nominò auditore civile e governatore di Piacenza, mentre con il successore Alessandro divenne auditore generale dei domini abruzzesi dei Farnese e, infine, presidente del Supremo Consiglio di giustizia di Piacenza. In occasione di una questione testamentaria riguardante la famiglia della moglie Marta Zoboli, nobile reggiana, pubblicò un *Responsum pro uxore* (Parmae, apud Seth Viottum, 1569), mentre altri scritti sono rimasti inediti. I. Affò, *Memorie degli scrittori*, cit., IV, pp. 250-252; G.B. Janelli, *Dizionario biografico*, cit., pp. 199-200; R. Lasagni, *Dizionario biografico*, cit., IV, p. 880; S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiana borbonica (1542-1802)*, Padova 2001, p. 128, nt. 52; R. Sabbadini, *La grazia e l'onore*, cit., pp. 257-260; A. Cadoppi, *Palazzo Zunti. Profili storici*, in A. Cadoppi, P. Giandebiaggi (curr.), *Palazzo Zunti. Un palazzo di giureconsulti per Giurisprudenza. Note di storia e architettura*, Parma 2009, pp. 19, 23, 30.

³⁴ S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori*, cit., p. 400.

³⁵ L'Aimi evidenzia il collegamento del collegio con lo *studium* cittadino, anche se in un'ottica di esaltazione del primo rispetto al secondo. In questo senso va letto anche il ricordo dell'avo della moglie Girolamo Zunti, avvocato elogiato da Filippo Decio ed estensore del *consilium* sul divorzio tra il re d'Inghilterra Enrico VIII e Caterina d'Aragona richiesto al Collegio dei giudici di Parma. B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [pp. VIII n.n.]. Cfr. S. Di Noto Marrella, *Il collegio dei dottori*, cit., pp. 25-27. Su Girolamo Zunti (1471-1538) si veda R. Lasagni, *Dizionario biografico*, cit., IV, p. 879.

scopi e metodo del suo lavoro e dalla quale emerge con chiarezza la sua aderenza ad alcuni postulati dell'umanesimo giuridico; ma prima di tutto egli avvertì la necessità di giustificare le critiche all'opera di Bartolo sulla divisione degli incrementi fluviali che era sul punto di esporre. L'Aimi era consapevole che il suo intento di correggere l'opera di Bartolo, componendo, a soli trent'anni, una sorta di *Antityberiadis*, gli avrebbe procurato il biasimo di molti lettori, soprattutto tra i giuristi³⁶. Agli ipotetici detrattori egli rispose citando Lorenzo Valla, di cui riprese alcune significative affermazioni che mettevano in discussione il principio di autorità. Non vi era nulla di oltraggioso nel correggere quanto sostenuto da autori precedenti, anzi si trattava di un'opera utile e meritoria. Gli «errores maximorum virorum» erano particolarmente dannosi proprio nel campo del diritto, nel quale, all'epoca in cui l'Aimi scriveva, si attribuiva una grande rilevanza all'autorità degli interpreti. A questo proposito il giurista parmense riprese dal Valla anche l'esempio di Servio Sulpicio, il quale fu molto lodato per aver raccolto in un suo scritto gli errori del grande giureconsulto Quinto Muzio Scevola³⁷. D'altra parte, lo stesso Giustiniano aveva ordinato a Triboniano e agli altri compilatori delle Pandette di emendare gli errori contenuti nelle opere dei giuristi romani e di volgere in legge «quid eruditum in eis esset». Quanto a Bartolo, per amor di verità, avrebbe provveduto egli stesso a correggere le sue manchevolezze, qualora se ne fosse reso conto³⁸.

L'Aimi, dunque, condivide il rifiuto di Lorenzo Valla e degli umanisti di accettare in maniera acritica il legato degli autori precedenti, anche dei più grandi, tuttavia il richiamo è piuttosto al Valla delle *Elegantiae* che a quello

³⁶ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. XII n.n.].

³⁷ L'Aimi riporta alla lettera le parole di Valla: «Errores maximorum virorum deprehendere, id tum doctissimi hominis esse, tum opus utilissimum et quo nullum dici potest utilius», *Ibid.* Cfr. G. Rossi, *Valla e il diritto: l'Epistola contra Bartolum e le Elegantiae. Percorsi di ricerca e proposte interpretative*, in M. Regoliosi (cur.), *Pubblicare il Valla*, Firenze 2008, p. 530.

³⁸ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [pp. XII-XIII n.n.]. La critica al principio di autorità venne ripresa dall'Aimi all'inizio del terzo libro del suo trattato, dedicato alla confutazione delle conclusioni di Bartolo in merito alla divisione degli incrementi fluviali. Ai molti che avrebbero storto il naso di fronte alle sue «ducubrationuculas ... contra receptam hucusque tanti viri doctrinam instructas», egli rispose: «Tantum enim potest opinio praeiudicata, ut apud quosdam, etiam sine ratione, valeat auctoritas. Sed eos meminisse velim, quod saepius Cicero discipulorum auribus inculcare consuevit. Ne te moveat dicentis auctoritas, sed quid dicat, attendito. Tolle mihi igitur e causa nomen Bartoli; remove ac praetermitte auctoritatem, congregere, o quisquis rides, rationibus ipsis, sine quibus plerunque obest auctoritas, lege prius attente, et tum nostra haec diiudica: futurum enim postea confido, ut in meas partes pedibus manibusque pertranseas». *Ivi*, lib. III, *proemium*, p. 242.

dell'*Epistola contra Bartolum*³⁹. È del tutto assente, infatti, nell'opera dell'Aimi la polemica fine a sé stessa nei confronti di Bartolo e dei giuristi medievali, pur nella consapevolezza dei limiti degli strumenti a loro disposizione. Il giurista parmense arriva persino a dubitare dell'attribuzione della *Tyberiadis* a Bartolo, incredulo che quest'ultimo abbia potuto commettere degli errori tanto marchiani. All'operetta potrebbe essere stato apposto il nome del celebre giurista per renderla più appetibile sul mercato, secondo un deprecabile inganno praticato dai librai, tanto più che Bartolo, contrariamente alle sue abitudini, non ne fa menzione nel breve commento al titolo del Digesto *De acquirendo rerum dominio*⁴⁰. Ulteriori considerazioni, tuttavia, inducono l'Aimi ad accettare la paternità bartoliana della Tiberiade. Lo stesso Bartolo, infatti, nel secondo paragrafo dell'opera richiama espressamente altri suoi scritti, mentre il suo allievo Baldo non ha dubbi nell'attribuirle al maestro, al pari degli altri autori che si sono occupati in passato della materia degli incrementi fluviali⁴¹.

Nell'accingersi a ripercorrere la strada tracciata da Bartolo e ad emendarne le pecche, l'Aimi richiama, a sostegno della sua iniziativa, i due autorevoli personaggi che, come si è detto, lo appoggiarono nell'impresa, il suo maestro Antonio Giavarini ed il magistrato Lodovico Zunti, al fine di sopperire con la loro autorevolezza alla sua giovane età.

Se il percorso ricalca in parte quello di Bartolo, con l'utilizzo di elementi di geometria ad integrazione dei principi giuridici, il metodo utilizzato da Battista Aimi è decisamente diverso. In ossequio alla massima di Quintiliano secondo cui «omne ius aut in verborum interpretatione versari, aut aequi, pravi que discrimine esse constitutum»⁴², la prima parte del lavoro non può che essere consacrata a chiarire il significato dei termini utilizzati con riferimento ai diversi tipi di incrementi fluviali. Solo una volta compiuta questa operazione preliminare, infatti, sarebbe stato possibile affrontare nella seconda parte le questioni più strettamente giuridiche. Nella terza ed ultima parte dell'opera, invece, l'Aimi tratta specificamente il tema della divisione degli incrementi, non senza avere prima introdotto quegli elementi di geometria necessari alla

³⁹ Cfr. G. Rossi, *Valla e il diritto*, cit., p. 531.

⁴⁰ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. XI n.n.] e lib. III, cap. 9, pp. 289-290.

⁴¹ In passato anche Girolamo Maggi, citato dall'Aimi, aveva avanzato riserve sull'attribuzione della *Tyberiadis* a Bartolo. G. Maggi, *Variarum lectionum seu miscellaneorum libri III in quibus multa auctorum loca emendantur atque explicantur, et quae ad antiquitatem cognoscendam pertinent, non pauca afferuntur*, Venetiis, ex officina Iordani Zileti, 1564, p. 167. Su questo poliedrico personaggio, poeta, giurista ed ingegnere, si veda L. Carpané, *Maggi Girolamo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXVII, Roma 2006, pp. 347-350.

⁴² B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., [p. XIV n.n.] e lib. I, cap. 1, p. 1.

comprensione dell'argomento⁴³.

La trattazione non può che prendere le mosse dall'etimologia del termine *alluvio*, derivato dal verbo *alluo*, a sua volta composto da *ad* e *luo*, sinonimo di *lavo*. *Alluere* significa, dunque, «iuxta luere, sive lavare et fluere»⁴⁴. Dato che i fiumi aggiungono o sottraggono continuamente terreno dai campi lungo i quali scorrono, il verbo *alluere* ha assunto il significato di aumentare scorrendo, mentre con il termine *alluvio* il giurista Paolo indica non solo l'aumento, ma anche la diminuzione del fondo⁴⁵.

Secondo l'Aimi, da un punto di vista giuridico l'alluvione può essere intesa in tre modi, ossia con riferimento al terreno che si unisce ad un fondo, all'azione dell'inondazione o all'*effectum iuris*⁴⁶. In relazione al primo significato, egli definisce l'alluvione un «*incrementum latens fundo nostro adiecto a publico flumine*»⁴⁷. L'accrescimento del fondo deve essere impercettibile ed avvenire poco per volta, ma se il fiume non è pubblico non si può parlare di *ius alluvionis*,⁴⁸ dato che quest'ultimo spetta ai fiumi e ai campi, non alle persone. Hanno lo *ius alluvionis* solo i fiumi che, accrescendo e riducendo i fondi adiacenti, trasformano ciò che è pubblico in privato e viceversa⁴⁹. Allo stesso modo non

⁴³ Ivi, lib. III, cap. 1, pp. 243-250.

⁴⁴ Ivi, lib. I, cap. 1, n. 1, p. 2.

⁴⁵ «Id quod post emptionem fundo nostro per alluvionem accessit vel perijt, ad emptoris commodum, incommodumque pertinet». Ivi, n. 3, p. 2. Il riferimento è a D. 18.6.7.pr. Si noti che «il verbo *accedere* impiegato in tema di incrementi fluviali esprime un contenuto peculiare che si differenzia da quello che di solito gli si attribuisce in tema di modi di acquisto della proprietà». Il termine, infatti, assume un significato più ampio e si riferisce sia all'accrescimento dell'oggetto, ossia all'estensione delle dimensioni del fondo, che all'espansione del diritto del proprietario rivierasco. P. Maddalena, *Gli incrementi fluviali*, cit., p. 12.

⁴⁶ «Haec autem distinctio nostra ignota fuit Bartolo, caeterisque omnibus iuris interpretibus, quos viderim: licet apprimè necessaria sit, ut legendo per se satis unicuique patere poterit». B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. I, cap. 2, n. 1, p. 3.

⁴⁷ *Ibid.* Aimi riprende il passo di Gaio riportato in D. 41.1.7.1: «Praeterea quod per alluvionem agro nostro flumen adicit, iure gentium nobis acquiritur. Per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur, ut intellegere non possimus, quantum quoquo momento temporis adiciatur».

⁴⁸ I fiumi privati non hanno il diritto di alluvione e gli eventuali incrementi spettano al proprietario del fiume. Sulla distinzione tra fiumi pubblici e privati cfr. B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. I, cap. 15, pp. 59-65. Per quanto riguarda, invece, eventuali incrementi nati nel mare, essi sono *res nullius*, così come il litorale marino, e diventano, quindi, di proprietà del primo occupante. Ivi, cap. 2, n. 10, p. 6.

⁴⁹ Rifacendosi ad un passo di Pomponio (D. 41.1.30.3) l'Aimi afferma: «alluvio igitur, sive ius alluvionis, est ius addicendi per aquarum vim ex publico in privatum et ex privato in

hanno lo *ius alluvionis* quei campi, come gli *agri limitati*, i cui incrementi non sono attribuiti ai proprietari ma agli occupanti⁵⁰.

Sotto questo profilo rientrano nella denominazione generica di alluvione anche gli altri tipi di incrementi fluviali, ossia l'isola nata nel fiume e l'alveo derelitto, sebbene si formino in maniera parzialmente diversa dall'alluvione propriamente detta. Quest'ultima spetta ai proprietari dei campi cui aderisce, mentre l'alveo abbandonato è di pertinenza dei proprietari dei fondi ubicati sulle due rive del fiume. L'isola viene anch'essa acquisita dai proprietari delle opposte sponde quando si trova in mezzo al fiume, altrimenti, se si trova più vicina ad una delle due rive, spetta ai proprietari dei fondi ivi situati.

Le fonti romane indicavano quali criteri da seguire per la divisione degli incrementi fluviali quelli della prossimità e della latitudine prediale, ossia la larghezza di ciascun fondo lungo la riva. Tuttavia non era chiaro come andassero applicati in concreto, tanto che avevano dato adito ad interpretazioni contrastanti. Per individuare un metodo di divisione al tempo stesso equo e conforme al dettato normativo, l'Aimi prende le mosse da quanto prescrive la l. *adeo* con riferimento all'isola nata nel fiume⁵¹.

Nel caso in cui quest'ultima vada ripartita tra i proprietari dei fondi situati su entrambe le sponde, occorre innanzitutto valutare a quale parte del fiume sia più vicina, prendendo però in considerazione solo quei fondi la cui fronte, ossia la larghezza lungo la riva, sia prospiciente l'isola. La stessa regola si può applicare al caso dell'alveo derelitto da dividersi tra i campi che si trovano dall'una e dall'altra parte del fiume: l'alveo va diviso *iure propinquitatis* e a ciascuno va attribuita quella porzione che si trova più vicina, sempre che «contra frontem praedij respiciet»⁵².

Qualora, invece, la divisione dell'incremento vada fatta unicamente tra i

publicum». Ivi, lib. I, cap. 5, pp. 16-17.

⁵⁰ Gli *agri limitati* erano campi dai confini ben determinati che non potevano acquisire gli eventuali depositi alluvionali. Questi ultimi, in quanto *res nullius*, diventavano di proprietà del primo occupante. L'Aimi dedica ampio spazio alla questione degli *agri limitati* che, a suo parere, non era stata compresa, non solo da Accursio, Bartolo e gli altri giuristi medievali, «qui humaniores literas a primo limine vix salutarunt (ut notum est)», ma nemmeno dal dottissimo Alciato. B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. I, cap. 15, pp. 70-81. Oltre agli *agri limitati*, erano privi del diritto di alluvione i luoghi pubblici, come strade e mercati, e quelli sacri e religiosi. Ivi, lib. II, cap. 1, pp. 82-84.

⁵¹ «Si quidem mediam partem fluminis tenet insula, communis sit eorum, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit. Quod si alteri parti proximior sit, eorum est tantum, qui ab ea parte prope ripam praedia possident». Ivi, cit., lib. III, cap. 2, n. 1, p. 251. Si tratta di un altro passo di Gaio riportato in D. 41.1.7.3.

⁵² B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. III, cap. 2, n. 1, p. 253.

campi che si trovano sullo stesso lato del fiume, il criterio della prossimità viene a cadere e si deve osservare solo quello della latitudine prediale⁵³. Ed in questa ipotesi rientra necessariamente anche l'alluvione, che si deposita su una delle sponde del fiume⁵⁴.

Dunque, conclude l'Aimi, gli incrementi dell'isola e dell'alveo si dividono tra coloro che possiedono i campi da entrambe le parti del fiume *iure propinquitatis*. Tra quelli, invece, che si trovano dalla stessa parte del fiume, l'isola, l'alveo e l'alluvione si dividono *pro modo latitudinis cuiusque praedij*⁵⁵.

Per quanto riguarda il criterio della prossimità, già Accursio aveva sostenuto che potesse essere calcolata mediante una fune tesa tra i campi delle sponde opposte. L'incremento, che si trovava al di qua del punto mediano della corda, sarebbe spettato ai campi situati dallo stesso lato, quello situato al di là, ai campi sul lato opposto. Tuttavia il punto mediano della corda non sempre consentiva di determinare correttamente la vicinanza. A questo proposito l'Aimi richiama un'obiezione già avanzata da Jean Borrel ed osserva che, nel caso in cui una riva sia considerevolmente più ampia dell'altra, potrebbe accadere, applicando il metodo di Accursio, che il punto mediano della fune non si trovi in mezzo al fiume, bensì in corrispondenza della riva stessa⁵⁶. È dunque corretto quanto affermato dal matematico francese, ossia che la *propinquitatis* va calcolata considerando il corpo del fiume e la larghezza dell'alveo, non la distanza tra i campi. A questo scopo, l'alveo deve essere diviso in due parti secondo la linea mediana e la prossimità va misurata in rapporto alla larghezza del fiume⁵⁷.

Per quanto riguarda il criterio della latitudine prediale, l'Aimi parte dal presupposto che la divisione debba essere uniforme per le isole, l'alveo e l'alluvione, il che significa che, individuato il criterio per dividere l'isola, questo deve poter essere applicato anche agli altri incrementi fluviali. La difficoltà nasce dal fatto che i giuristi romani, trattando dell'isola, hanno utilizzato termini diversi per riferirsi a questo criterio: *latitudo praedii prope ripam, longitudo, regio, frons,*

⁵³ Ivi, lib. III, cap. 2, par. 1, n. 1, p. 254. A questo proposito l'Aimi osserva che, se si applicasse il solo criterio della proporzionalità, sostenuto da Baldo e riproposto dal Carazzi, accadrebbe frequentemente che al proprietario di un fondo potrebbe toccare in sorte una porzione di incremento che non fronteggia il suo campo, come invece richiede il dettato legislativo.

⁵⁴ I giuristi erano concordi nel ritenere che le regole stabilite per l'isola nata nel fiume e per l'alveo derelitto fossero valide anche per l'alluvione. Cfr. Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus de fluminibus*, cit., pars prima, p. 26 e pars secunda, in verbo *pro modo*, p. 68.

⁵⁵ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. III, cap. 3, n. 11, p. 257. L'Aimi sottolinea come anche Bartolo concordi su questa regola, salvo poi disattenderla quando passa ad affrontare i singoli casi.

⁵⁶ Ivi, lib. III, cap. 4, n. 1, pp. 258-259.

⁵⁷ Ivi, n. 7, p. 260.

*quantum ante cuiusque eorum iuxta ripam est*⁵⁸. Dopo averli esaminati e illustrati uno ad uno, l'Aimi spiega che per *praedii latitudo* si deve intendere la larghezza del fondo situato presso la riva e prospiciente l'isola.

Tuttavia, nel caso di due campi le cui fronti siano entrambe situate lungo la riva del fiume e prospicienti l'isola, ma, a parità di misura, una sia retta e l'altra obliqua, ossia non parallela alla lunghezza del fiume, la retta avrà una larghezza maggiore dell'obliqua e dunque otterrà una porzione maggiore dell'incremento, nel caso specifico dell'isola⁵⁹. Di conseguenza potrebbe anche accadere che un fondo con la fronte obliqua non ottenga nessuna porzione di incremento, se è rivolto in modo tale da non fronteggiare l'isola.

Una volta chiarito come vada inteso il criterio della latitudine prediale, non resta che specificare la formula della divisione, la cui elaborazione deve necessariamente avvenire *more geometrico*, altrimenti, come già aveva avvertito Borrel, il criterio della *latitudo* resterà sempre incerto e non applicabile all'infinita varietà di casi, che in concreto si possono presentare.

Tale formula si trova espressa con poche, ma ingegnose parole specialmente nel passo di Paolo riguardante la divisione dell'isola tra i proprietari di una stessa riva⁶⁰, secondo il quale occorre tracciare delle linee rette che partano dai confini dei singoli campi e attraversino l'isola. Tali rette dovranno essere tra loro parallele, in modo che non si possano incontrare, ma arrivino sempre al fiume e all'isola⁶¹. A questo scopo le parallele devono essere tracciate partendo dai punti estremi dei confini del campo, in maniera tale che formino un angolo retto con la latitudine presso la riva del campo stesso, o meglio «cum ea iuste latitudinis linea, ad quam omnes praediorum frontes reducendas»⁶². Così facendo a ciascun fondo spetterà la porzione dell'isola prospiciente e ricompresa tra le due parallele perpendicolari alla larghezza della fronte del

⁵⁸ Ivi, lib. III, cap. 5, n. 2, p. 263.

⁵⁹ Ivi, n. 17, p. 266

⁶⁰ D. 41.1.29: «Inter eos, qui secundum unam ripam praedia habent, insula in flumine nata non pro indiviso communis fit, sed regionibus quoque divisis: quantum enim ante cuiusque eorum ripam est, tantum, veluti linea in directum per insulam transducta, quisque eorum in ea habebit certis regionibus». Anche secondo Jean Borrel questo passo di Paolo è particolarmente significativo e chiarisce più di altri il metodo da utilizzare per la divisione degli incrementi fluviali. «Quid unquam significantius, artificiosusque dici potuit? Ubi non solum intentio legis, sed artis etiam dimensio ipsiusque modus mirabiliter aperitur». J. Borrel, *Opera geometrica*, cit., *De fluviatricis insulis*, p. 119.

⁶¹ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. III, cap. 5, nn. 2-5, pp. 269-270.

⁶² Ivi, n. 18, p. 271. In questo senso devono essere interpretate le parole di Paolo *linea in directum transducta*.

fondo stesso⁶³. Affinché ciò sia possibile, bisogna innanzitutto ridurre la latitudine di tutti i fondi ad un'unica linea retta, dalla quale tracciare le linee perpendicolari, e tra loro parallele, fino all'isola⁶⁴.

In tal modo, secondo l'Aimi, è possibile anche rinvenire, oltre alla linea della latitudine, anche quella della prossimità. In primo luogo si deve stabilire la larghezza e la lunghezza del fiume nello spazio in cui si è formato l'incremento, dopodiché dalla linea della lunghezza del fiume si desume un'unica linea di larghezza dei fondi, mentre dalla linea della larghezza del fiume, si ricava la linea della prossimità, cosicché quella che l'Aimi chiama *linea latitudinis praedialis* sia parallela alla linea di lunghezza del fiume, mentre la linea della prossimità sia parallela a quella della larghezza del fiume⁶⁵. Per fare ciò non bisogna far altro che racchiudere quella parte del fiume, in cui sono sorti gli incrementi, in un rettangolo per mezzo di un quadrante o di un astrolabio, o altro strumento in uso agli agrimensori, che consenta di stabilire quattro linee rette che si taglino a vicenda ortogonalmente, in modo da individuare la linea mediana del fiume, che divida l'alveo in due parti uguali⁶⁶.

L'importanza di individuare la linea mediana del fiume era stata già evidenziata da Jean Borrel, tuttavia l'Aimi non condivideva il modo in cui quest'ultimo aveva affrontato il problema. Pur riconoscendo che il matematico francese si era avvicinato alla soluzione più di Bartolo, egli considerava la sua dimostrazione troppo generica e non sufficientemente chiara e, dunque, di scarsa utilità pratica⁶⁷.

Una volta stabilito il criterio generale, l'Aimi ne faceva discendere le regole che disciplinavano in concreto la divisione degli incrementi fluviali, che erano diverse, come si è detto, a seconda che essa riguardasse i proprietari dei fondi situati su un solo lato del fiume o su entrambi, per poi passare ad illustrarle tramite l'ausilio di due grandi tavole illustrate⁶⁸.

⁶³ Ivi, n. 21.

⁶⁴ Ivi, n. 25, p. 274.

⁶⁵ Ivi, n. 29.

⁶⁶ Ivi, n. 31, p. 275.

⁶⁷ Ivi, nn. 32-33, p. 276.

⁶⁸ Sintetizzando quanto aveva ampiamente discusso nel corso della trattazione, l'Aimi fornisce al lettore una sorta di prontuario di facile consultazione: «De dividendis incrementis inter eos, qui ab utraque parte fluminis praedia possident, canones proponuntur... I Inter eos, qui ab utraque parte fluminis praedia possident, fit divisio ratione propinquitatis... II Ab utraque parte adhuc esse dicuntur, cum fit divisio, qui in initio ante natum incrementum fuerant... III Inter eos agros vicinitatis ratio non procedit, in quibus frons simul et iusta praedij latitudo non concurrat... IIII Quatenus propius est incrementum, eatenus acquiritur... V Quatenus latitudo et frons praedij concurrat, eatenus ad acquirendum ratione propinquitatis

Gli ultimi due capitoli del terzo libro del *De alluvionum iure universo* sono dedicati specificamente alle figure disegnate da Bartolo nella *Tyberiadis*. L'Aimi le esamina dapprima complessivamente e poi ne commenta alcune singolarmente, ponendole a confronto con altre figure, che riportano la divisione corretta degli incrementi secondo il metodo da lui proposto. Il rilievo sostanziale nei confronti di Bartolo è quello di non aver utilizzato l'unica norma per la divisione degli incrementi fluviali, che è quella tramandata principalmente da Paolo, suscettibile di essere applicata qualunque sia la posizione dei fondi.

Al contrario, Bartolo ha immaginato molte figure diverse tra loro ed elaborato vari tipi di divisioni, a seconda della posizione dei campi. Tuttavia, così facendo, non ha considerato nemmeno una millesima parte delle situazioni possibili, come già rilevato da Jean Borrel. Non è forse la natura del fiume scorrere come un serpente tra rive tortuose? – ricorda l'Aimi citando le *Metamorfosi* di Ovidio⁶⁹. Le figure immaginate da Bartolo, anche quando forniscono una soluzione condivisibile, finiscono per essere di scarsa utilità, perché non è possibile dedurre una regola certa e generale⁷⁰.

admittitur... VI Propinquitatis controversia ad initium nati incrementi referenda est... VII Ea sola propinquitatis attenditur, quae secundum fluminis latitudinem desumitur, non quae secundum longitudinem... VIII Mensura propinquitatis ab agris non est inquirenda, sed ab ipsa fluminis, sive eius alvei latitudine, quae fuerit inter ea loca, quibus incrementum acquiritur...

Canones divisionis inter eos, qui ab eadem parte fluminis praedia possident. I Inter eos, qui ab eodem latere fluminis praedia habent, fit divisio pro modo solum latitudinis eiusque praedij, nulla habita proportionis, propinquitatis aut cohaerentiae ratione... II Inter plures agrorum frontes aequales non debet esse necessario aequalis proportio incrementi acquisiti... III Vera praedij latitudo est, quae prope ripam est, et ante, quaeve ex adverso contra insulam prospicit, et contra quam vicissim ab insula respicitur... IIII Latitudo ea attenditur, quae fuerit in initio nati incrementi... V Insulae, alvei et alluvionis par est et uniformis divisio ab eadem parte fluminis, eisdemque met lineis instituenda... VI Incrementum, quod meo adjicitur paulatim, meum est citra divisionis ministerium; etiam si contra frontem aliorum processerit; vel etiam si alteri propius accedat... VII Data duarum frontium praedialium paritate, quae contra insulam respiciant, rectae frontis maior erit latitudo legitima et oblique minor... VIII Pro latitudine indaganda a fluminis longitudine mensura debet institui, ita ut linea latitudinis lineae longitudinis sit parallela... VIII [sic] Unica recta linea a singulis agrorum terminis ducta debet fieri divisio... IX Lineis invicem parallelis in directum ductis, incrementi totius simul divisionem fieri oportebit: scilicet ut rectos faciant angulos cum ipsa latitudinis linea...». Ivi, lib. III, cap. 6, pp. 276-278.

⁶⁹ Ivi, lib. III, cap. 9, p. 288.

⁷⁰ Alcune delle ipotesi di Bartolo sono difficilmente riscontrabili nella pratica: «Alias enim frontes praediorum rectas, alias angulares, rectis tamen lineis contentas, reliquas circulares, semicirculo scilicet maiores, vel minores effinxit, quales agrorum formas neque ipse fortasse

Un altro errore, «sine defensione», che l'Aimi imputa a Bartolo è quello di avere diviso il deposito alluvionale tra i proprietari dei fondi che si trovano sulla stessa sponda del fiume *ratione propinquitatis*, dopo aver giustamente affermato che la divisione degli incrementi in questo caso deve avvenire *pro modo tantum latitudinis*⁷¹. Inoltre Bartolo, nella divisione dell'alluvione *pro modo latitudinis*, non traccia quasi mai delle linee parallele per delimitare le varie porzioni di accrescimento, trascurando quindi il dettato di Paolo, il quale parla di *linea in directum transducta*. Più in generale, in molte delle sue figure non si comprende in base a quale criterio siano state tracciate le linee, tanto da indurre a pensare che Bartolo, nel fare i disegni, sia stato guidato «sensu potius oculorum, quam legum artisve ratione»⁷².

Infine, Bartolo dispone sempre le divisioni come se l'ampiezza della riva situata tra il fondo ed il fiume fosse nulla, mentre in alcuni casi tale ampiezza potrebbe far sì che la linea divisoria non arrivi all'isola o all'alveo del fiume, con il risultato assurdo – e *contra legem* – che i detti incrementi non potrebbero essere attribuiti a nessuno dei proprietari dei fondi prospicienti⁷³. La confusione che emerge dalle figure di Bartolo è tale da far ipotizzare ad Aimi, come si è detto, che la *Tyberiadis* non possa essere opera di un giurista di tanta fama⁷⁴.

Il *De alluvionum iure universo* di Battista Aimi divenne presto un'opera di riferimento nella materia della divisione degli incrementi fluviali per quanto attiene agli aspetti giuridici, ma fu apprezzato anche per quanto riguarda la trattazione geometrica dell'argomento. L'opera ebbe due successive ristampe a Venezia, nel 1581 e nel 1599, e conobbe particolare fortuna in Germania, dove

vidit, nec ullus unquam est visurus». *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ivi*, p. 289.

⁷³ *Ibid.* Anche quest'ultimo rilievo era stato già avanzato da Jean Borrel, del quale l'Aimi riprende le osservazioni circa la grande ignoranza di Bartolo «super lineis istis, quas parallelas et cathetos, idest, lineas ductas ex definitionibus Euclidis nuncupamus», in particolare sulle distinzioni che egli utilizza e che non sono proprie della geometria. Ciò lo avrebbe inevitabilmente indotto in errore nelle sue conclusioni. «Per hanc porro inusitatam nominum mutationem et inauditam vocabulorum varietatem nihil aliud egit Bartolus, quam quod et ipse sibi et caeteris geometricae disciplinae expertibus lapsum paravit et errorum tenebras obduxit maximas. Super his falsis igitur, et levibus fundamentis superstructae divisionum formulae, quam facile subruì possint, videamus». *Ivi*, lib. III, cap. 10, nn. 2-3, pp. 291-292. A questo proposito si vedano, però, le considerazioni dell'ingegnere Matteo Fiorini, il quale rileva che, a parte l'inesattezza della terminologia utilizzata, non vi sono errori sostanziali nell'esposizione di alcune nozioni di geometria fatta da Bartolo. *Le alluvioni*, cit., p. 121.

⁷⁴ B. Aimi, *De alluvionum iure*, cit., lib. III, cap. 9, pp. 289-290. Cfr. *supra*, pp. 11-12.

videro la luce ulteriori edizioni⁷⁵. Da segnalare è quella curata nel 1675 dal giurista Ahasver Fritsch, che corredò il trattato di *additiones* tratte dalla dottrina tedesca⁷⁶. Secondo il Fritsch il metodo dell'Aimi andava osservato come quello più confacente alle leggi e alle regole della geometria⁷⁷.

⁷⁵ Le successive edizioni italiane sono: *Tractatus de fluviorum alluvionibus, deque ijs quae de alluvione nascuntur, commodis et incommodis*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1581 e *De alluvionibus tractatus fertilissimus in quo incrementi et decrementi fluminum ad fundorum vicinorum commoda et incommoda, cum naturali acquisitione et amissione dominiorum et possessionum; materia ita copiose et clare tractatur, ut nil amplius desiderandum sit*, Venetiis, apud Baretium Baretium et socios, 1599. Il titolo della seconda edizione veneziana fu ripreso l'anno successivo dalla prima edizione tedesca promossa dal giurista e diplomatico Jacob Schultes (1571-1629) e avvenuta a Lipsia per i tipi di H. Grosio, poi ristampata nuovamente nel 1601.

⁷⁶ *Tractatus singularis de universo alluvionum jure, auctore Baptista Aymo, jurisconsulto parmensi italo, ante annos septuaginta primum editus, nunc vero diligenter revisus, a plurimis mendis repurgatus, novisque notis et animadversionibus adauctus opera et studio Ahasveri Fritschi*, Jenae, sumtibus Zachariae Hertel, literis Samuelis Adolphi Mülleri, 1675. L'opera è dedicata ai consiglieri, senatori e sindaci delle città tedesche di Lubecca, Ulm e Schweinfurt, situate rispettivamente presso i fiumi Trave, Danubio e Meno. Tra le *additiones* al III libro Fritsch inserisce alcune pagine dedicate alla misurazione delle isole fluviali estratte dal cap. 3 del secondo libro del *Tractatus de jure et controversiis limitum ac finibus regundis* del geografo ed agrimensore Johannes Oettinger (1577-1633), pubblicato ad Ulm nel 1642 (pp. 439-444). Nell'edizione del Fritsch, inoltre, il lavoro di Aimi è seguito da due dissertazioni in tema di acque e di alluvioni: S. Buchner, *Dissertatio juridica de re et jure aquatili ex jure tam publico quam privato* (pp. 449-530) e J.S. Gambs, *Dissertatio legalis de alluvionibus* (pp. 531-536). Negli anni precedenti alla pubblicazione dell'opera di Aimi, Ahasver Fritsch (1629-1701) aveva già curato l'edizione di altre opere dedicate al diritto fluviale, da lui riunite in tre volumi: *Jus fluviatricum romano-germanicum tripartitum complectens variorum autorum tractatus, consilia, decisiones, et observationes de jure fluminum, fontium, piscationum, navigationis, alluvionis, jure grutiae seu ratiium, insulis, molendinis, aquaeductibus, stapulis, aggeribus, pontibus etc. Adnexis quibusdam Imperii principum ordinationibus, jus piscationis et molendinorum cumprimis concernentibus*, Jenae, sumtibus Zachariae Herteli, typis Samuelis Adolphi Mülleri, 1672. Nel momento in cui aveva curato la pubblicazione di questa raccolta, il Fritsch non era ancora entrato in possesso del trattato di Battista Aimi.

⁷⁷ A. Fritsch, *Ad librum III additio b*, in *Tractatus singularis de universo alluvionum jure*, cit., p. 454. Prima del Fritsch già Johannes Gryphiander nel suo trattato sulle isole, in particolare nei capitoli XVII (*De divisione insulae*) e XVIII (*De alluvione insulae*) aveva attinto abbondantemente all'opera dell'Aimi, citato con l'appellativo di *Parmensis* e considerato un'autorità in materia. Con riferimento alle modalità di divisione dell'isola tra i proprietari di fondi situati sulla stessa riva di un fiume, il giurista tedesco rinviava direttamente il lettore agli esempi illustrati da Aimi. Cfr., a titolo esemplificativo, J. Gryphiander, *Icti de insulis tractatus*, Francofurti, apud Petrum Kopffium, 1624, cap. XVII, n. 131, p. 235. Su Johannes Gryphiander si vedano C. Zendri, *Verso la moderna nozione di patrimonio: Johannes Gryphiander (1580-1652)*, in «Archivio Scialoja-Bolla», XVII (2019), pp. 343-357; Id., *Conservazione del patrimonio e responsabilità familiari nella dottrina giuridica ed economica fra i secoli XVI e XVII: Johannes Gryphiander (1580-1652)*, in «Archivio Scialoja-Bolla», XVIII (2020), pp. 239-247.

L'opera dell'Aimi rappresentò un punto di riferimento anche per i giuristi italiani che si occuparono di acque, come Antonio Gobbi. La *quaestio* 24 del suo trattato *De aquis*, dedicata all'alluvione, si apre proprio con una citazione elogiativa del lavoro dell'Aimi, che viene costantemente richiamato, al pari di quello di Bartolo⁷⁸. E un posto di rilievo per quanto riguarda il tema degli incrementi fluviali è riservato all'opera di Aimi anche da Alessandro Brugiotti nella sua *Epitome iuris viarum et fluminum* pubblicata nel 1669⁷⁹.

Se si sposta l'attenzione a quegli autori che si occuparono della divisione degli incrementi fluviali da un punto di vista più propriamente tecnico, si rileva che il lavoro dell'Aimi fu giudicato positivamente anche da parte di coloro che si discostarono dal metodo di divisione da lui elaborato. Un esempio significativo è quello dell'ingegnere codognese Giovanni Battista Barattieri, autore del primo trattato a stampa di idraulica fluviale, *Architettura d'acque*, pubblicato a Piacenza tra il 1656 ed il 1663, nel quale si affrontano scientificamente la definizione del fiume e delle sue parti e i diversi fenomeni fluviali, quali la dinamica del moto delle acque, le modifiche dell'alveo e le esondazioni⁸⁰. Oltre ad essere un'autorità in materia di idraulica, il Barattieri

⁷⁸ A. Gobbi, *Tractatus varii...*, *De aquis*, Bononiae, typis Iacobii Montij, 1673, q. 24, n. 1, p. 74. Al tema degli incrementi fluviali sono dedicate le *quaestiones* 24-28. Sul trattato di Gobbi cfr. L. Moscati, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma 1993, pp. 35-36.

⁷⁹ F.L. Sigismondi, *Alessandro Brugiotti e il diritto fluviale: note in tema di acque nel tardo diritto comune*, in «Historia et ius», XVI (2019), paper 16.

⁸⁰ G.B. Barattieri, *Architettura d'acque*, Piacenza, nella stampa camerale di Giovanni Bazachi, 1656 e *Architettura d'acque ... nella quale si contiene misura, divisione e livellazione dell'acque correnti, con molte scritture di varj casi*, Piacenza, nella stampa ducale di Giovanni Bazachi, 1663. Giovanni Battista Barattieri (1604-1677) apparteneva ad una famiglia di ingegneri cartografi di Codogno. Nel 1629 fu ammesso nel Collegio degli ingegneri e architetti di Lodi. La sua attività professionale si svolse, per committenti pubblici e privati, prevalentemente nel ducato di Milano e in quello di Parma e Piacenza, dove si trasferì. La sua attività comprese perizie e progettazioni nel settore idraulico, progettazioni architettoniche, stesura di catasti, rilievi cartografici ed opere teoriche. Il Barattieri fu particolarmente versato nell'idraulica pratica e a lui si devono, tra l'altro, il progetto e la realizzazione del taglio del fiume Adda a Pizzighettone. Sempre in materia fluviale, scrisse pareri sulla immissione delle acque del Reno nel Po ai confini tra il territorio veneto e le legazioni pontificie in Emilia (1657) e sul progetto di sistemazione delle chiuse del Mincio a Governolo nel ducato di Mantova (1673). Tra le varie opere cartografiche, di cui fu autore, vi sono anche la pianta delle città del ducato di Parma ed una carta delle rive del Po. Sulla vita del Barattieri e sull'attività di questo importante personaggio si vedano A. Codazzi, *Baratteri Marco Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 6, Roma 1964, pp. 1-2, dove però la figura di Giovan Battista è trattata solo a corollario di quella del padre; L. Roncai, *L'ingegnere Giovan Battista Barattieri*, in P. Zanlari (cur.), *Atti della giornata di studio su problemi e metodi nello studio della rappresentazione ambientale*, Parma 1986, pp. 95-100; Id., *La figura dell'ingegnere Giovan Battista Barattieri ed i pareri sui problemi delle immissioni*

aveva anche delle competenze giuridiche, grazie alla sua attività di perito al servizio dei duchi di Parma. Del resto la materia affrontata nella sua opera era compenetrata di norme giuridiche ed egli conosceva bene la giurisprudenza dei tribunali delle acque⁸¹.

Nel primo volume dell'*Architettura d'acque* il terzo ed il quarto libro trattano, rispettivamente, dell'alluvione e dell'isola nata nel fiume e della loro divisione, riportando le soluzioni tecniche e giuridiche avanzate dagli scrittori che avevano in precedenza affrontato l'argomento. Tra questi ultimi, il Barattieri mostra grande considerazione per Battista Aimi, il quale «discorre come legista e opera come geometra» ed «ha formato egregiamente un copioso libro distinto con tutte le parti a questa materia necessarie»⁸². Non vi è dubbio per Barattieri che i «fondamenti legali» siano stati stabiliti una volta per tutte dall'«eruditissimo trattato» dell'Aimi⁸³, ma anche sugli aspetti tecnici le conclusioni del giurista parmense sono in gran parte condivisibili, eccettuato «il modo con il quale si debba formare la linea della latitudine prediale, da lui posta per base e fondamento di tutta l'operatione»⁸⁴.

Il Barattieri conviene sull'importanza della linea della latitudine prediale, o fondamentale, per la corretta divisione degli incrementi fluviali, ma, a differenza

delle acque del Reno in Po, in F. Cazzola, A. Olivieri (curr.), *Uomini, terra e acque. Politica e cultura idraulica nel Polesine tra Quattrocento e Seicento*, Atti del convegno (Rovigo, 19-20 novembre 1988), Rovigo 1990, pp. 271-292, al quale si rinvia per l'elenco delle opere di Barattieri e per l'ulteriore bibliografia; M.G. Sandri, *Il catasto di Casalmaggiore di Giovan Battista Barattieri*, in S. Mattia, R. Bianchi (curr.), *Forma e struttura di catasti antichi*, Milano 1994, pp. 87-95; C. Ravagnati, «*Architettura d'acque*» di Giovanni Battista Barattieri, un trattato seicentesco di architettura della città, in G. Motta, A. Pizzigoni, C. Ravagnati (curr.), *L'architettura delle acque e della terra*, Milano 2006, pp. 157-250; L. Roncai, *Giovan Battista Barattieri e il parere sull'intervento di Alfonso Moscatelli alla Chiusa di Governolo*, in I. Pagliari (cur.), *Il sistema idroviario mantovano*, Reggio Emilia 2009, pp. 101-112.

⁸¹ L. Roncai, *Giovan Battista Barattieri*, cit., p. 103. Di contro, citazioni anche estese della sua opera si trovano sia in trattati che in sentenze giudiziali a stampa «quasi senza soluzione di continuità sino alla fine del secolo XIX». Id., *La figura dell'ingegnere Giovan Battista Barattieri*, cit., p. 281.

⁸² G.B. Barattieri, *Architettura d'acque*, cit., p. 91.

⁸³ Ivi, p. 96.

⁸⁴ «E perche il medesimo Aimi ha pienamente mostrato ogni parte, fuori che questa del trovare sito alla linea della latitudine prediale, e nel dare gli esempi possibilità trovarsi ne i fiumi, essendosi egli scostato assai dal verisimile, nel quale errore sono gli altri ancora; mi estenderò solo in questo adunque di mostrare i veri effetti de i fiumi, trovare la linea della latitudine prediale, e dividere quei terreni nel modo più sicuro; che nel resto mi rimetterò a quello, che il medesimo Aimi ne discorre». G.B. Barattieri, *Architettura d'acque*, cit., p. 83. Secondo Barattieri il problema è più generale, ossia tutti coloro che si sono occupati della divisione degli incrementi fluviali «hanno preso a discorrere sopra figure impossibili a trovarsi». Ivi, p. 91.

dell'Aimi, ritiene che essa debba «concordare con le fonti prediali e parte del fiume che le costeggia» e non con «la dirittura del fiume in generale». Di conseguenza, può accadere che, ai fini di una corretta divisione, non sia sufficiente una sola linea fondamentale, ma ne occorran due o tre⁸⁵. Data la parte rilevante che la geometria aveva nell'operazione di dividere le alluvioni, era opportuno, secondo il Barattieri, che essa fosse affidata ad un architetto delle acque, al quale sarebbe bastato conoscere «la bell'opera dell'Aimi, dal quale si può havere tutto ciò, che si possa desiderare» per «farsi familiare bene le cognitioni di tal materia»⁸⁶.

È interessante notare che, mentre il rapido progredire delle conoscenze di idraulica teorica rese obsolete le parti del lavoro di Barattieri dedicate alla misurazione della portata ed al moto delle acque⁸⁷, furono proprio quelle riguardanti la divisione degli incrementi fluviali a conoscere una fortuna più duratura e le sole ad essere ristampate, ancora alla fine del Settecento, in due diverse edizioni, una delle quali corredata da un'epitome del trattato sull'alluvione dell'Aimi⁸⁸.

⁸⁵ Ivi, pp. 101-103.

⁸⁶ Ivi, p. 111.

⁸⁷ L. Roncai, *Giovan Battista Barattieri*, cit., p. 108. Sui progressi delle scienze idrauliche nel XVIII secolo e sull'apporto che diedero alla legislazione in materia di acque si veda L. Moscati, *Giambattista Beccaria: misura e regime giuridico delle acque nel Piemonte del Settecento*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma 1990, pp. 483-521.

⁸⁸ *Trattato teorico-pratico circa la divisione degli incrementi fluviali ossia il terzo e quarto libro della prima parte dell'opera di Giovanni Battista Barattieri preceduti da un discorso preliminare e corredati di annotazioni da Francesco Sartorio ingegnere piacentino*, Piacenza, presso Giuseppe Tedeschi, 1783 e *Degli incrementi fluviali ossia il secondo il terzo ed il quarto libro della prima parte di Giovanni Battista Barattieri illustrati con note e con l'epitome dei tre libri degli alluvioni del dottor Aimi da Baldassarre Orsini perugino*, Perugia, presso Carlo Baduel, 1791.